



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di La Loggia (TO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2022 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di La Loggia - Richiesta istruttoria

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all'analisi svolta sul rendiconto dell'anno 2022, effettuata anche sulla base della relazione trasmessa dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro il 21 ottobre 2024.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Diego Maria Poggi



CORTE DEI CONTI

Piazza Castello, 165 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

ENTE: Comune di La Loggia (TO) - 8.793 abitanti (ISTAT al 31.12.2022)

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'anno 2022, redatta dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266, si riscontra quanto segue.

1. Capacità di riscossione entrate extratributarie

Dall'analisi dei dati contabili del rendiconto 2022, estratti dalla BDAP, risulta una capacità di riscossione complessiva di circa il 71%. Più in particolare la riscossione delle entrate proprie (titoli 1 e 3) si attesta al 41%, percentuale non completamente soddisfacente.

Incidono negativamente su tale rapporto gli incassi delle entrate extratributarie dovute alle sanzioni per violazione del codice della strada, le cui riscossioni complessive, mostrano nel quinquennio 2018-2022 percentuali di riscossione modeste in conto residui:

Anni	<i>Percentuale Riscossioni Titolo 3 (solo 200)</i>		
	Competenza	Residui	Complessiva
2018	41%	12%	27%
2019	45%	8%	23%
2020	49%	5%	18%
2021	42%	5%	13%
2022	50%	12%	21%

Al di là del biennio 2020-2021 caratterizzato dagli eventi pandemici, l'esame preliminare dei dati del rendiconto 2023 non mostra significativi miglioramenti con una realizzazione che si attesta a circa il 22%.

Le maggiori criticità si riferiscono alle sanzioni per violazione codice della strada i cui residui conservati al 31.12.2022, risalenti al periodo 2016-2022, ammontano ad euro 8.140.951,45 (tipologia 200) a cui si aggiungono euro 276.832,65 per rimborsi spese di notifica (tipologia 500); questi ultimi risultano non svalutati nel FCDE ma, essendo legati alle sanzioni CDS, devono scontare le medesime percentuali di realizzo.

Nel corso dell'esercizio 2022 si registrano riscossioni in c/residui iniziali per euro 982.977,60, pari a circa il 12%, mentre gli accertamenti in c/competenza di euro 2.455.577,33 sono stati riscossi per euro 1.239.415,01, pari a circa il 50%.



CORTE DEI CONTI

In merito a tale criticità l'Organo di revisione nella relazione allo schema di rendiconto precisa quanto segue. *“Per quanto riguarda l'attività di recupero delle sanzioni CDS, la riscossione coattiva delle sanzioni non pagate entro i termini è stata affidata alla società Area s.r.l. a seguito di espletamento gara nel 2019. L'attività di riscossione delle sanzioni CDS notificate nelle annualità decorrenti dal 2016 in poi, per le quali l'accertamento è stato effettuato sulla base dei verbali notificati nell'anno e per le quali sono stati mantenuti in bilancio gli importi a residuo da riscuotere, è ripresa a settembre 2021 dopo il blocco imposto dai vari decreti succedutisi per l'emergenza Covid fino al 31 agosto 2021”*.

A fronte di tali residui è stato accantonato un FCDE di euro 7.450.411,90 pari al 91% dei residui conservati, che parrebbe in linea con le disposizioni del principio contabile.

Viceversa, come sopra evidenziato, il credito per le spese di notifica non risulta accantonato ma, essendo vantato verso gli stessi debitori delle sanzioni e imposte arretrate, deve considerarsi entrata di dubbia o difficile esazione e quindi soggetta ad accantonamento al FCDE.

Analoga osservazione deve farsi per le quote TEFA ancora allocate tra i residui attivi del titolo 9, che presentano le stesse probabilità di incasso delle quote TARI di competenza comunale.

Occorre quindi sottolineare che l'attività di recupero delle entrate proprie deve rimanere prioritaria per l'Ente, in quanto percentuali basse di riscossione delle sanzioni sono indice di scarsa effettività delle sanzioni medesime, poste a presidio della sicurezza degli utenti della strada e in generale dell'incolumità pubblica.

Si rileva inoltre che con delibera consiliare n. 40 del 29 settembre 2022 è stata riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 TUEL, inerente alle spese di giudizio in merito a ricorso avverso un verbale del codice della strada. Il dispositivo del provvedimento fa riferimento alle relazioni illustrative di cui agli allegati A e B che non è stato possibile reperire su Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Tenuto conto di quanto sopra, si invita l'Ente a:

- **specificare le ragioni delle contenute percentuali di riscossione di tali entrate, indicando le misure intraprese o che intende intraprendere per migliorarne la realizzazione in termini di cassa;**
- **fornire una tabella che riepiloghi i dati riguardanti la riscossione realizzata, anche a seguito di azioni coattive, negli anni 2021, 2022 e 2023 in termini di risorse incassate e percentuali di realizzazione rispetto ai residui esistenti e ai carichi affidati**



CORTE DEI CONTI

- trasmettere le relazioni illustrative di cui al D.C.C. n. 40/2022 precisando se la casistica oggetto del ricorso si è ripetuta in altri casi eventualmente ancora in attesa di giudizio.
- Illustrare le ragioni giuridiche e di fatto per cui i rimborsi per le spese di notifica (allocate al titolo 3, tipologia 500) e le quote TEFA allocate al titolo 9 non risultino accantonate al FCDE.

2. Accantonamenti spese legali e contenzioso

Nel questionario al rendiconto 2022 l'Organo di revisione indica che sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi per passività potenziali riportando, tra gli altri, i seguenti importi (cfr. tab. 33 della Sezione II):

Fondo contenzioso	43.900,00
Spese per rimborsi spese legali amministratori comunali	5.000,00
Incarichi a legali per assistenza/rappresentanza in controversie e liti	5.202,30
fondo per pagamento morosità incolpevoli	5.536,44

Viene inoltre attestato che le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (cfr. risposta positiva alla domanda 34 della Sezione II).

La congruità del fondo contenzioso è attestata anche nella relazione allo schema di rendiconto nella quale viene altresì precisato che alla fine dell'esercizio è stata stimata una passività potenziale di euro 2.300,00 importo che si aggiunge a quanto già accantonato negli esercizi precedenti fino alla somma di euro 43.900,00.

Rispetto a quanto sopra si invita l'Ente a:

- precisare la natura degli importi accantonati per "rimborsi spese legali amministratori comunali", "incarichi a legali" e "fondo per pagamento morosità incolpevoli", precisandone altresì i singoli importi e i soggetti interessati;
- trasmettere una circostanziata relazione dalla quale risulti lo stato del contenzioso in essere e i criteri adottati per la quantificazione del relativo accantonamento sulla base della valutazione del rischio di soccombenza effettuata dall'Ente.



CORTE DEI CONTI